

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: "Ultra Impresa - Responsabilità civile dell'impresa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre una copertura assicurativa di responsabilità civile.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'impresa tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose secondo le Soluzioni di seguito indicate.

La **Soluzione Essential** contiene le seguenti garanzie:

- ✓ Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività;
- ✓ Responsabilità civile per danni da incendio.

La **Soluzione Plus** contiene, oltre alle garanzie della Soluzione Essential, anche la seguente:

- ✓ Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto.

La **Soluzione Premium** contiene, oltre alla garanzia della Soluzione Plus, anche la seguente:

- ✓ Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro.

La **Soluzione Top** contiene oltre alla garanzia della Soluzione Premium, anche la seguente:

- ✓ Responsabilità civile per malattie professionali.

La presente Soluzione prevede, inoltre, l'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto.

L'assicurazione è prestata entro i **massimali** puntualmente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Per il **dettaglio** dei contenuti delle suddette coperture e per l'elenco delle **garanzie aggiuntive e delle garanzie aggiuntive specifiche acquistabili facoltativamente con supplemento di premio**, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa è assicurato?"



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per tutte le garanzie è esclusa la responsabilità per fatti inerenti attività diversa da quella indicata in Scheda di Polizza;

Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Che cosa non è assicurato".



Ci sono limiti di copertura?

! L'assicurazione **prevede alcuni limiti di copertura**, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione "Ci sono limiti di copertura?". È prevista l'applicazione alle garanzie di **scoperti e franchigie**, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Garanzia “Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività”: l’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, **con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d’America e del Canada**, salvo il caso di partecipazione a fiere/mostre/mercati/esposizioni, compreso il montaggio/smontaggio di stand e viaggi di affari.

Relativamente alla voce di garanzia C) COMMITTENZA AUTO la stessa vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

- Quando si sottoscrive il contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del rapporto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? /Cosa fare in caso di sinistro?” del DIP aggiuntivo Danni. **La denuncia del sinistro deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

È possibile pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. È possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 codice civile, secondo comma.

Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

**Come posso disdire la copertura?**

La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata **annuale o poliennale** è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l'esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta.

Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente **può recedere anticipatamente** con l'invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all'Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte dell'Impresa, può recedere dall'assicurazione con un preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma.

Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all'Impresa.

Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte. In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto: "Ultra Impresa - Responsabilità civile dell'impresa"

Data ultimo aggiornamento: 24/06/2023 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **119.304.208** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **45.684.400** euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **117.731.765** euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **126.917.418** euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **57.112.838** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **171.040.919** euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **155.229.659** euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **135%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l'indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top).

Il programma Ultra ed il suo Regolamento

Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo. L'Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Ultra, che consente l'aggiornamento e l'evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento "**Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali**", consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.

| | |
|---|---|
| | <p>E' previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro, salvaguardando i diritti già maturati dall'Assicurato con l'applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole.</p> |
| Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività - garanzie base | |
| <p>Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p> | <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività assicurata, indicata nella Scheda di Polizza.</p> <p>La copertura comprende la responsabilità civile derivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla conduzione, su tutto il territorio nazionale, dei fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione che costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata; - dalla conduzione dei fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione, situati su tutto il territorio nazionale, - dai danni da spargimento d'acqua inerenti la conduzione e non derivanti da rotture di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature; - dai lavori di manutenzione ordinaria dei sopra citati fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione. Inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. <p>Sono comprese nella copertura assicurativa anche tutte le Attività accessorie, complementari e collaterali, e disciplinate alla lettera l) <u>Attività accessorie, complementari, collaterali</u> del presente articolo.</p> <p>La copertura si estende, inoltre, a:</p> <p>A. <u>Dolo dei prestatori di lavoro</u> L'Impresa tiene inoltre indenne l'Assicurato per i danni dolosamente cagionati a terzi dalle persone delle quali lo stesso debba rispondere.</p> <p>B. <u>Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata</u> La copertura comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per i danni involontariamente causati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi i Prestatori di lavoro stessi e/o la Manodopera distaccata, limitatamente ai danni da essi subiti - escluse le malattie professionali- per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale. In caso di Sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata, il Massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per Periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.</p> <p>C. <u>Committenza auto</u> La copertura vale anche per i danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro e/o dalla Manodopera distaccata, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, ove il trasporto di persone sia consentito dalla legge. La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A.</p> |

(Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) ovvero a lui locati.

La presente garanzia si intende prestata a “secondo rischio”, e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza principale di responsabilità civile obbligatoria RC Auto, e fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio . Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria RC Auto, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a “primo rischio” nei termini ed alle condizioni previste dalla presente copertura.

D. Danni da lavoro svolto presso terzi

La copertura vale anche per i danni derivanti dallo svolgimento dell’Attività dichiarata, qualora sia svolta presso terzi.

E. Azioni di rivalsa INPS

La copertura vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi della normativa vigente; **sono escluse le azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi.**

F. Danni da prodotti somministrati o venduti

Nel caso in cui l’Assicurato non operi nel settore “Edilizia” la copertura comprende i danni da smercio cagionati dai prodotti somministrati o venduti entro un anno dalla consegna e, comunque, **entro il periodo di validità della copertura.**

Per i soli generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria, somministrati o venduti anche presso terzi, la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Per i prodotti alimentari la garanzia è **operante a condizione che** l’Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza alimentare, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell’osservanza di tali norme.

G. Danni a cose di terzi in consegna e custodia

la copertura comprende i danni a cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e che, pertanto, custodisca ai sensi e per gli effetti dell’art. 1177 codice civile, compresi i veicoli, cicli e motocicli dei Prestatori di lavoro e/o della Manodopera distaccata.

Qualora l’Assicurato svolga una delle seguenti attività:

commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli;
gommista, autolavaggio, autorimessa e garage;

sono, inoltre, compresi i danni ai veicoli, cicli e motocicli **fatta eccezione per l’Oggetto di lavorazione**; quest’ultima limitazione non si applicherà ai veicoli danneggiati a seguito di caduta dal ponte di sollevamento.

H. Le attività edili

Nel caso in cui l’Assicurato operi nel settore “Edilizia” la copertura assicurativa è estesa: ai danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da che le stesse siano accessibili all’uso ed aperte al pubblico. Per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano;

-alla detenzione o impiego autorizzato di esplosivi. I danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle Cose in essi contenute e ai manufatti in genere sono compresi **qualora si** verificino oltre il raggio di 100 **metri dal fornello di mina**;

-ai danni da furto, dei quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l’azione delittuosa.

I. Attività accessorie, complementari, collaterali


| | |
|---|--|
| | <p>A maggior dettaglio di quanto definito nel Glossario, si precisa che qualora per lo svolgimento delle Attività accessorie, complementari, collaterali. vengano utilizzati veicoli a motore e/o dispositivi meccanici sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto di terzi, verificatisi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni. Restano, comunque, esclusi i danni dovuti a Incendio, Furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza d'uso.</p> |
| <p>Esemplificazione di Attività accessorie, complementari, collaterali</p> | <p>Qualora l'Assicurato svolga attività di montaggio/smontaggio mobili e nell'effettuare l'installazione del piano cottura monti la spina in dotazione per effettuare il collegamento alla presa a muro, gli eventuali danni occorsi nel compimento di tale operazione, fatte salve tutte le esclusioni e limitazioni applicabili, sono in copertura in quanto l'operazione in questione si configura come complementare all'attività assicurata; diversamente se, nell'effettuare l'installazione del piano cottura, l'Assicurato provvede anche al cd "allacciamento del gas", gli eventuali danni arrecati nel compimento di tale operazione non sono da ritenere in copertura in quanto tale attività non può considerarsi complementare a quella assicurata, presupponendo delle competenze specifiche diverse ed ulteriori rispetto ad essa.</p> |
| <p>Responsabilità civile per danni da incendio- garanzie base</p> | |
| <p>Responsabilità civile per danni da incendio (operante per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p> | <p>Questa garanzia comprende i danni a cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, nell'ambito del fabbricato o dei locali nei quali si svolge l'attività assicurata.</p> <p>La copertura è estesa a:</p> <p>A) Danni da incendio presso terzi causato da cose dell'Assicurato</p> <p>Sono coperti i danni a cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, avvenuti presso terzi.</p> |
| <p>Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto - garanzie base</p> | |
| <p>Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto (operante per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")</p> | <p>Nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario del fabbricato o dei locali in cui si svolge l'attività, questa garanzia comprende la responsabilità civile derivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla proprietà, su tutto il territorio nazionale, dei fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione che costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata; - dai danni da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature; - dai lavori di manutenzione ordinaria dei suddetti fabbricati o locali riferiti all'Ubicazione; - dalla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dalla normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale. <p>La responsabilità civile della proprietà del fabbricato si intende operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assicurato; - eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato. <p>Nel caso in cui l'Assicurato sia affittuario del fabbricato/i o dei locali in cui si svolge l'attività assicurata sono coperti i danni da incendio, esplosione, implosione e scoppio causati al suddetto fabbricato o locali presi in affitto.</p> |
| <p>Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro- garanzie base</p> | |
| <p>Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro (operante per le Soluzioni "Premium" o "Top")</p> | <p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La copertura vale anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>La garanzia è prestata anche per gli infortuni subiti dalla Manodopera distaccata. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.</p> <p>Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.</p> <p>Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale istituto all'infortunato o i suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.</p> |
| Responsabilità civile per malattie professionali- garanzie base | |
| Responsabilità civile per malattie professionali (operante per la Soluzione "Top") | <p>La copertura vale per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL ed è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia.</p> <p>In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 codice civile, la copertura vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante il predetto periodo o comunque non prima dei 2 anni antecedenti la data di efficacia della presente copertura.</p> <p>Tale estensione vale a condizione che l'Assicurato non abbia ricevuto, prima della sottoscrizione della presente copertura, alcuna richiesta di risarcimento e/o non sia a conoscenza di circostanze che possano dar luogo a richieste di risarcimento.</p> <p>Fermo quanto precisato ai capoversi precedenti, la copertura assicurativa è altresì estesa alle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di cessazione della stessa, purché le malattie professionali si siano manifestate entro i sei mesi successivi alla cessazione della copertura o del rapporto di lavoro, se antecedente a tale data.</p> <p>Qualora i suddetti comportamenti colposi si protraggano nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.</p> <p>Il massimale della garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro" rappresenta la massima esposizione dell'Impresa per più sinistri anche se riferibili a tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.</p> <p>Si precisa inoltre che nel caso in cui la presente copertura:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio; b) realizzi comunque, senza soluzione di continuità, la prosecuzione assicurativa in caso di polizza stipulata con altra compagnia per il medesimo rischio; <p>si applicheranno, per entrambi i casi, le condizioni della presente copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante la validità della stessa, conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza precedente, così come definita ai punti a) e b).</p> <p>Nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera b), si precisa inoltre che l'Assicurato dovrà fornire prova certa dell'esistenza e della regolarità amministrativa della copertura di provenienza, stipulata con altra compagnia per il medesimo rischio; in difetto, questa estensione di garanzia deve intendersi non operante.</p> <p>L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato, per le quali lo stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.</p> |
| Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
| OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
| Riduzione del premio per durata poliennale | <p>In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale.</p> |

| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
|--|---|
| Le garanzie aggiuntive | |
| Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell’attività di terzi” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | La copertura è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali purché esclusivamente conseguenti a Sinistro indennizzabile. |
| Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile per danni alle cose di terzi movimentate” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | La copertura è estesa ai danni subiti dalle cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell’ambito dell’azienda assicurata o presso terzi. Nel caso in cui l’Assicurato svolga una delle seguenti attività: - commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli; - gommisti, autolavaggio, autorimesse e garage; la copertura assicurativa è estesa ai danni dovuti da spostamento di veicoli, per la sola parte riguardante il veicolo oggetto dello spostamento. |
| Garanzia aggiuntiva “Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | La copertura vale per i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante. |
| Le garanzie aggiuntive specifiche | |
| Le seguenti garanzie, disciplinate nella presente Sezione, possono essere acquistate solo in relazione alle attività per le quali sono espressamente concedibili. | |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | La copertura è estesa alla responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli articoli 1783 e seguenti del codice civile, per danni derivanti da furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, consegnate e non consegnate all’Assicurato. |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | La copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o cose – anche non installati dall’Assicurato stesso – per danni causati a terzi dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati. Tale garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità della copertura assicurativa e comunque non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio , successivo alla consegna dei lavori al committente. Nell’eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall’Impresa per lo stesso rischio (di seguito “Polizza sostituita”), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della stessa. Se la copertura è prestata per le attività di cui all’art. 1 del decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni la stessa è operativa purché l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla suddetta normativa. Per i danni a persone è operante il massimale assicurato relativo alla garanzia Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività. |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei | La copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di veicoli e/o gommista per danni causati a terzi dai veicoli a motore, con esclusivo riguardo a quelli soggetti all’obbligo dell’assicurazione obbligatoria Rca , riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici. |

| | |
|--|--|
| <p>veicoli” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p> | <p>Tale garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio successivo alla riconsegna del veicolo.</p> <p>Nell’eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall’Impresa per lo stesso rischio (di seguito “Polizza sostituita”), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della stessa.</p> <p>La garanzia vale esclusivamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni fisici subiti dal conducente del veicolo; - l’eventuale rivalsa esperita nei confronti dell’Assicurato dal proprietario o conducente del veicolo o dall’assicuratore che ha pagato il danno ai sensi dell’art. 2054 del codice civile e per effetto della legge sull’assicurazione obbligatoria RC Auto; - i danni riportati dal veicolo, fatta eccezione per l’Oggetto di lavorazione. |
| <p>Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p> | <p>La copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di cicli e acceleratori di andatura, per danni causati a terzi, persone e/o cose, da tali mezzi, riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di ruote/pneumatici.</p> <p>Tale garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio successivo alla riconsegna del mezzo.</p> <p>Nell’eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall’Impresa per lo stesso rischio (di seguito “Polizza sostituita”), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della stessa.</p> <p>La garanzia vale anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni fisici subiti dal conducente del mezzo; - i danni fisici subiti dal terzo trasportato, unicamente nei casi in cui tali mezzi siano abilitati, in base alle normative vigenti, al trasporto di persone; - i danni riportati dal mezzo, fatta eccezione per l’Oggetto di lavorazione. |
| <p>Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p> | <p>La copertura è estesa ai danni subiti dai veicoli dei clienti, durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell’ambito dell’officina.</p> <p>La copertura non opera per i danni alle parti dei veicoli che siano state oggetto specifico della prestazione contrattuale eseguita dall’Assicurato, prima dell’effettuazione della prova e collaudo.</p> <p>Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall’Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, e/o Manodopera distaccata, sempreché abilitati alla guida, durante l’orario di lavoro.</p> |
| <p>Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p> | <p>Relativamente ai veicoli di terzi, la copertura vale per i danni conseguenti a lavaggio e/o pulitura dei veicoli che l’Assicurato abbia in consegna e custodia.</p> |
| <p>Garanzia “Responsabilità civile per i danni da errata erogazione del carburante” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)</p> | <p>Relativamente ai veicoli di terzi, la copertura è estesa ai danni subiti dagli stessi, conseguenti a errata erogazione del carburante durante il rifornimento.</p> |
| <p>Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale” (selezionabile per le Soluzioni</p> | <p>La copertura è estesa all’esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli. La garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.</p> |

| | |
|--|---|
| “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Relativamente ai capi di vestiario di terzi, sono compresi i danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura dei capi che l’Assicurato abbia in consegna e custodia. |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sottotraccia e/o sotterranei” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | La copertura comprende i danni a condutture e/o impianti sottotraccia e/o sotterranei. |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | La copertura assicurativa comprende i danni a cose dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | <p>La copertura assicurativa comprende i danni a cose cagionati da lavori di scavo, sterro e rinterro.</p> <p>La garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità della copertura assicurativa e comunque non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, successivo alla consegna dei lavori al committente.</p> <p>Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento e vibrazioni del terreno, esclusivamente se causati dai suddetti lavori di scavo, sterro e rinterro.</p> <p>Nell’eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall’Impresa per lo stesso rischio (di seguito “Polizza sostituita”), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della stessa.</p> |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni causati a terzi da subappaltatori” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Nel caso in cui l’Assicurato abbia subappaltato parte dei lavori, la copertura assicurativa comprende la responsabilità che ricade sull’Assicurato, per i danni cagionati a terzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicurato stesso. |
| Garanzia aggiuntiva specifica “Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi” (selezionabile per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, con esclusione delle malattie professionali , anche i subappaltatori e prestatori d’opere e servizi (articolo 2222 del codice civile) ed i loro dipendenti, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale. |

|  Che cosa NON è assicurato? | |
|--|--|
| <p>Rischi esclusi per tutte le garanzie (non valido per la garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro per cui valgono solo le esclusioni specifiche)</p> | <p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che la copertura assicurativa non è operante in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; - prodotti e/o cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti; - opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; - ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato; - attività off-shore e rigs; - rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili; - danni da vibrazioni o assestamenti del terreno; - danni alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili; <p>Sono inoltre esclusi i danni alle cose altrui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da attività svolte presso terzi che si trovino in Ambito lavori e che, per volume e peso, possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento; - Oggetto di lavorazione; - dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità; - che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del codice civile; - trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate; - punitivi di qualsiasi natura. <p>Per le seguenti voci della garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività valgono, inoltre, le esclusioni che seguono:</p> <p>1. F) Danni da prodotti somministrati o venduti Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato; - riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto. <p>2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso; - alle cose che costituiscono strumento di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione anche finanziaria; - ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o puliture di qualsiasi genere; - a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e/o della Manodopera distaccata e dei clienti. <p>Qualora l'Assicurato operi nel settore "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli" sono, inoltre, esclusi i danni dovuti a: lavaggio e/o pulitura di veicoli; errata erogazione a veicoli sotto rifornimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - spostamento di veicoli limitatamente ai danni al veicolo spostato; - vizio del prodotto relativamente ai carburanti. |
| <p>Esemplificazione di Oggetto di lavorazione</p> | <p>Qualora l'Assicurato operi nel settore "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli" e debba intervenire sul motore di un'autovettura, il motore e le sue parti</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>sono Oggetto di Lavorazione e pertanto qualsiasi danno arrecato ad esso/esse è escluso dalla copertura; diversamente se durante l'effettuazione dei lavori sul motore, o parti di esso, l'Assicurato arrechi involontariamente un danno alla carrozzeria, quest'ultimo è in garanzia, in quanto non è Oggetto di lavorazione</p> |
| <p>Rischi esclusi per tutte le garanzie (non valido per la garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro" e per la garanzia "Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi" limitatamente al punto d)</p> | <p>Non sono considerati terzi e dunque la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati:</p> <p>a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato. Non è inoltre considerato terzo qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;</p> <p>b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;</p> <p>c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;</p> <p>d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi.</p> <p>Sono tuttavia considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata; - a parziale deroga di quanto precisato alla lettera d), i professionisti e i prestatori d'opera o di servizi che non svolgono l'Attività dichiarata ma che, nell'esercizio delle loro specifiche funzioni, possano occasionalmente svolgere delle attività manuali inerenti la stessa; - limitatamente alle sole lesioni personali, i soggetti di cui alla lettera a) che sulla base di un rapporto contrattuale in regola con le normative vigenti, svolgano la propria attività professionale intellettuale o di prestazione d'opera o di servizi, diversa dall'Attività dichiarata, in favore dell'Assicurato. |
| <p>Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per malattie professionali</p> | <p>In relazione alla presente garanzia la copertura non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; - per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della copertura o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente a tale data; - per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing; - per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato; - per la Manodopera distaccata. - per la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e campi elettromagnetici; - per le malattie professionali conseguenti alla: <ol style="list-style-type: none"> 1) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; 2) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda. <p>Le esclusioni di cui ai punti 1) e 2) non valgono per i danni verificatisi successivamente all'adozione da parte dell'Assicurato di accorgimenti risolutivi, idonei in rapporto alle circostanze.</p> |
| <p>Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva Responsabilità civile per i danni alle cose di terzi movimentate</p> | <p>In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per i danni:</p> <p>a) alle cose trasportate;</p> <p>b) rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;</p> <p>c) subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.</p> |
| <p>Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva specifica Responsabilità civile</p> | <p>In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denaro; - titoli di credito; - carte valori; |

| | |
|---|---|
| per i danni alle cose prese in custodia | <ul style="list-style-type: none"> - preziosi; - veicoli a motore e natanti e quanto in essi contenuto. |
| <p>Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva specifica</p> <p>Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori</p> | <p>In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad impianti, attrezzature, cose installate, riparate o mantenute Oggetto di lavorazione e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione delle stesse; - da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati; - da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinati; - da mancato o intempestivo intervento manutentivo; - relativi allo svolgimento di attività di riparazione di cicli, acceleratori di andatura, veicoli e natanti; - concernenti attività edili. |
| <p>Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva specifica</p> <p>Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale</p> | <p>In relazione alla presente garanzia la copertura non è operante per i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.</p> |
| <p>Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva specifica</p> <p>Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario</p> | <p>In relazione alla presente garanzia la copertura non è operante per i danni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capi di vestiario/tessuti in pelle; - capi di vestiario/tessuti in pelliccia. |
| <p>Rischi esclusi per la garanzia aggiuntiva specifica</p> <p>Responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e reinterro successivi alla consegna dei lavori</p> | <p>In relazione alla presente garanzia la copertura non è operante per i danni a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a condutture e/o impianti sotterranei in genere; - alle opere stesse. |
| <p>Rischi esclusi per la garanzia</p> <p>Responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli</p> | <p>In relazione alla presente garanzia la copertura non è operante per i danni causati a terzi dai seguenti dispositivi di mobilità sottoposti a riparazione, revisione, manutenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cicli; - acceleratori di andatura. |



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (non valido per la garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro per cui valgono solo le esclusioni specifiche)

(validi per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che in **relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per:**

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- b) rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- c) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;

| | |
|---|---|
| | <p>d) umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali fatto salvo quanto disciplinato in tema di danni da spargimento d'acqua;</p> <p>e) proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;</p> <p>f) proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;</p> <p>g) furto;</p> <p>h) lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione del caso in cui, limitatamente alla garanzia di cui all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", l'Assicurato operi nel settore "Edilizia".</p> <p>i) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;</p> <p>j) detenzione e impiego di esplosivi;</p> <p>k) smarrimento ed errata consegna;</p> <p>l) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono;</p> <p>m) interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;</p> <p>n) da cedimento e franamento del terreno.</p> <p>o) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <p>p) causati alle condutture e/o agli impianti sotterranei/sottotraccia in genere, nonché tutti quelli da essi conseguenti di natura patrimoniale;</p> <p>q) derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'Attività dichiarata non altrimenti evitabili.</p> |
| <p>Limiti di copertura relativi alla garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro"</p> | |
| <p>I limiti di copertura della garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro (validi per le Soluzioni "Premium" o "Top")</p> | <p>In relazione alla presente garanzia è esclusa la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente:</p> <p>a) alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;</p> <p>b) all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;</p> <p>c) all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;</p> <p>d) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive;</p> <p>e) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.</p> |
| <p>I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva specifica "Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli" (validi per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")</p> | <p>In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro, dalla Manodopera distaccata e comunque dalle persone non considerate terzi; - da mancato uso o disponibilità del veicolo a motore; - da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; - inerenti biciclette, monopattini e acceleratori di andatura in genere; |

| | |
|---|---|
| I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva specifica “Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per i danni: <ul style="list-style-type: none"> - subiti dall’Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro, dalla Manodopera distaccata e comunque dalle persone non considerate terzi; - da mancato uso o disponibilità del mezzo; - da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; - inerenti veicoli diversi da biciclette, monopattini e acceleratori di andatura in genere. |
| Scoperti, franchigie, limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione | |
| Estensione territoriale a U.S.A e Canada per viaggi d’affari, mostre, fiere ed esposizioni | Limite di indennizzo Scoperto |
| Garanzia Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività | |
| Responsabilità civile dell’esercizio dell’attività | Franchigia Frontale per tutte le attività diverse dall’edilizia (non presente per la Soluzione Top) oppure Franchigia specifica per l’Edilizia (non presente per la Soluzione Top) |
| Danni da lavoro svolto presso terzi | Scoperto |
| Danni da spargimento d’acqua derivanti da conduzione | Scoperto |
| Committenza auto | Limite di indennizzo Franchigia (non presente per la Soluzione Top) |
| Danni ai veicoli di terzi durante le operazioni di carico e scarico anche presso terzi | Limite di indennizzo Franchigia (non presente per la Soluzione Top) |
| Danni ai veicoli, cicli e motocicli in consegna e/o custodia e/o sottoposti a lavori di manutenzione o riparazione | Scoperto per veicolo |
| Servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e /o cani | Franchigia (non presente per la Soluzione Top) |
| Danni subiti da veicoli derivanti da caduta dal ponte di sollevamento | Limite di indennizzo Scoperto |
| Danni da furto agevolati da ponteggi | Limite di indennizzo Scoperto |
| Garanzia Responsabilità civile per danni da incendio | |
| Responsabilità civile per danni da incendio | Franchigia (non presente per la Soluzione Top) |
| Danni da incendio presso terzi causato da cose dell’Assicurato | Limite di indennizzo Franchigia (non presente per la Soluzione Top) |
| Garanzia Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto | |
| Danni da spargimento d’acqua e rigurgito fognature | Scoperto |
| Garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro | |
| Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro | Franchigia relativa per l’invalidità permanente |
| Garanzie aggiuntive | |
| Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell’attività di terzi | Scoperto |
| Responsabilità civile per danni alle cose di terzi movimentate | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale | Scoperto |
| Garanzie aggiuntive specifiche | |
| Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia | Limite di indennizzo per sinistro e per cliente Franchigia |

| | |
|--|---|
| Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo | Limite di indennizzo Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni da errata erogazione del carburante | Franchigia |
| Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo Limite di indennizzo per capo di vestiario Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sottotraccia e/o sotterranei | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori | Scoperto |
| Responsabilità civile per i danni cagionati a terzi da subappaltatori | Limite di indennizzo |
| Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi | Limite di indennizzo |

Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie

- Scoperto 10% minimo Euro 200
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000
 - Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.800
 - Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400
 - Importo indennizzato = Euro 2.800 ovvero si applica la Somma assicurata/Limite di indennizzo

- Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000
 - Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 4.100
 - Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400
 - Importo indennizzato = 4.000 – 400 = Euro 3.600

- Franchigia Frontale

- Franchigia Frontale Euro 500
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
 - Importo indennizzato = 1.000 – 500 = Euro 500

- Franchigia (specifica per attività Edile)
 - Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 3.000

- Franchigia euro 1.500
 - Importo indennizzato= Euro 1.500
- Franchigia relativa
La franchigia relativa non dà il diritto al risarcimento al di sotto di una certa percentuale. Al di sopra di quella percentuale, però il risarcimento è pieno
- franchigia relativa 6%;
 - invalidità accertata 4%;
 - Importo indennizzato= nessuno.
 - franchigia 6%;
 - invalidità accertata 10%;
 - Importo indennizzato= quello corrispondente al 10% di invalidità accertata



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?


| | |
|---|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi è tenuto ad avvisare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Impresa telefonando al numero verde 800.88.55.00 (per chiamate dall'estero: +39 02.89.040.764) o accedendo alla propria Area Clienti all'interno del sito www.allianzviva.it, o, alternativamente, ▪ il proprio intermediario assicurativo <p>entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa. L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato sono tenuti altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ informare immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato; ▪ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa all'Attività dichiarata) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione dell'Attività dichiarata), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione</p> |
| Obblighi dell'Impresa | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> |




Quando e come devo pagare?

| | |
|---------------|--|
| Premio | <p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito.</p> <p>Modalità di pagamento del premio: Procedura SDD</p> |
|---------------|--|

| | |
|------------------------|---|
| | <p>Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit).</p> <p>Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.</p> <p>Addebito su carta di credito</p> <p>Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente.</p> <p>Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.</p> <p>Adeguamento del premio</p> <p>Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l'indice ISTAT di riferimento annuale (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all'indice ISTAT mensile immediatamente precedente (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati) pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.</p> <p>Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.</p> |
| <p>Rimborso</p> | <p>Recesso in caso di sinistro</p> <p>Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro, l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p> |
| | <p>Recesso per ripensamento</p> <p>Nell'ipotesi in cui l'Assicurato eserciti tale diritto, l'Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto di imposte, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.</p> |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|--|
| <p>Durata</p> | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> |
| <p>Sospensione</p> | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> |

|  Come posso disdire la copertura? | |
|---|--|
| <p>Ripensamento dopo la stipulazione</p> | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> |
| <p>Risoluzione</p> | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle piccole e medie imprese aventi stabilimento d'impresa nel territorio della Repubblica italiana ed operanti nei seguenti settori:

- commercio al dettaglio
- commercio all'ingrosso
- commercio di veicoli
- ristorazione
- aziende manifatturiere
- servizi
- edilizia

Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro, di seguito indicate:

Soluzione Essential: la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggersi per i danni derivanti dalla "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" e dalla "Responsabilità civile per danni da incendio".

Soluzione Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggersi per i danni derivanti dalla "Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto".

Soluzione Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggersi per i danni derivanti dalla "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro".

Soluzione Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggersi per i danni derivanti dalla "Responsabilità civile per malattie professionali" e beneficiare dell'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto.

Tutte le Soluzioni sopra indicate possono essere arricchite con le garanzie aggiuntive disciplinate nel presente documento alla Sezione "Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo- Le garanzie aggiuntive" nonché con le garanzie aggiuntive specifiche disciplinate alla Sezione "Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo- Le garanzie aggiuntive specifiche". Queste ultime possono essere scelte solo in relazione alle attività per le quali le stesse saranno espressamente concedibili.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 24,70%.

COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

- con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano;
- alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it.

L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

| | |
|---|--|
| | Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98). |
| Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. |

| | |
|--|--|
| Risoluzione delle liti transfrontaliere | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito hiip://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
|--|--|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ULTRA

Impresa

Responsabilità Civile dell'Impresa

Assicurazione contro i danni

Condizioni di assicurazione comprensive del glossario

Edizione 937 - 25/03/2023

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Glossario

Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.

I termini riportati nel Glossario sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.

Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all'anno, l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.

Ambito lavori: volume di spazio, delimitato da elementi fisici o non delimitato affatto, entro il quale si concentra lo svolgimento dell'attività lavorativa e la cui ampiezza è determinata dal raggio di manovra dell'addetto o degli strumenti/macchinari utilizzati in relazione alla specifica attività lavorativa svolta.

Assicurato: il soggetto, identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Attività accessorie, complementari, collaterali: le attività che non siano inerenti all'Attività dichiarata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e/o merci;
- proprietà e/o manutenzione in proprio di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale;
- gestione di servizi di ristoro, proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresa la somministrazione. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche gli Addetti dell'Assicurato;
- gestione di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale - esclusa quella professionale - dei sanitari e degli addetti al servizio;
- gestione del CRAL aziendale; organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali; manifestazioni culturali in genere;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o cani.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate dall'Assicurato e indicate nella Scheda di Polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.

Evento Cyber: per Evento Cyber si intende

- violazione della privacy e dei dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di privacy e protezione dei dati, a seguito della violazione del sistema informatico.
- violazione del sistema informatico: l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di sistema da parte di terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i dati stessi.

Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso, ove espressamente prevista.

Franchigia frontale: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso, applicata a qualsiasi danno risarcibile a termini della presente copertura assicurativa, tranne sulle garanzie che, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono prestate con uno Scoperto o una Franchigia propria.

Franchigia relativa (applicabile alla garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro): la percentuale, al di sotto della quale non viene riconosciuto alcun indennizzo da parte dell'Impresa e che, se superata, dà diritto ad un indennizzo integrale.

Impresa: Allianz Viva S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro il Massimale e che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Manodopera distaccata: la manodopera che l'Assicurato, in qualità di azienda distaccataria, riceve temporaneamente in distacco ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 276/2003.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro, per persona e per cose e animali in relazione alle garanzie prestate, anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti assicurati fra loro.

Oggetto di lavorazione: la cosa o le parti della cosa oggetto della prestazione contrattuale e sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione degli stessi. Rientrano inoltre nella presente definizione, sempre limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori, le cose o le parti delle

Glossario

cose, su cui è necessario un intervento diretto per lavori preparatori o di ultimazione, imprescindibili per l'adempimento della prestazione stessa, anche se tali cose o parti di cose non sono oggetto della prestazione contrattuale.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Prestatori di lavoro: le persone fisiche, compresi i familiari dell'Assicurato, che svolgono l'Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, anche se distaccati temporaneamente presso altra azienda ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 276/2003 e successive modifiche e integrazioni. Sono comunque considerati Prestatori di lavoro anche gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti, i corsisti nonché i soci soggetti agli adempimenti INAIL previsti dalle vigenti normative.

Sono esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 del codice civile e i loro dipendenti.

Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa "Responsabilità civile dell'impresa", che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.

Sinistro: per la sola garanzia "Responsabilità Civile per malattie professionali" la richiesta di risarcimento danni presentata all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.

Ubicazione: l'insediamento in cui si svolge l'Attività dichiarata. Sono compresi:

- le pertinenze di cui all'art. 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire il fabbricato e/o i locali in cui si svolge l'Attività dichiarata, inclusi giardini, alberi, aree private non equiparabili a strade ad uso pubblico, aree attrezzate a parcheggio, impianti fissi al servizio del fabbricato o dei locali, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici;
- i locali che non costituiscano pertinenze, **sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all'Attività dichiarata.**

Condizioni di assicurazione

INDICE

| | |
|---|----------------|
| 1. INTRODUZIONE | PAG. 4 |
| 2. CHE COSA E' ASSICURATO | PAG. 4 |
| 3. CHE COSA NON E' ASSICURATO | PAG. 10 |
| 4. LIMITI DI COPERTURA | PAG. 12 |
| 5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA | PAG. 14 |
| 6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO | PAG. 14 |
| 7. PREMIO | PAG. 15 |
| 8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO | PAG. 17 |
| 9. ULTERIORI DISPOSIZIONI | PAG. 19 |

Condizioni di assicurazione

1. INTRODUZIONE

Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Danni.

Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni

L'Ambito di rischio **"Responsabilità civile dell'impresa"** è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:

- **Essential:** comprensiva delle garanzie "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" e "Responsabilità civile per danni da incendio";
- **Plus:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Essential" e, in aggiunta, della garanzia "Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto";
- **Premium:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Plus" e, in aggiunta, della garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro";
- **Top:** comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione "Premium" e, in aggiunta, della garanzia "Responsabilità civile per malattie professionali". La presente Soluzione prevede, inoltre, rispetto alle altre Soluzioni, l'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.

La Soluzione può essere arricchita selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all'art. 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti.

Inoltre, la Soluzione può essere ulteriormente arricchita con le garanzie aggiuntive specifiche disciplinate all'art. 2.4 "Le garanzie aggiuntive specifiche" e seguenti, selezionabili esclusivamente in relazione all'attività svolta.

Art. 1.2 - Il Regolamento Ultra

L'Impresa si impegna a mantenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili all'interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del **modello assicurativo Ultra**, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento **"Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali"** (di seguito **"Regolamento Ultra"**), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell'Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. È previsto, in particolare, l'automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell'ultima edizione disponibile e, **in caso di Sinistro, l'applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell'edizione in vigore al tempo della denuncia di Sinistro**. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di "miglior garanzia", che consente comunque al Contraente o all'Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall'Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.

Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel **"Regolamento Ultra"**, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.

Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti e per maggiore chiarezza, alcuni rinvii espressi al **"Regolamento Ultra"** nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla **Polizza** e alla **Scheda tecnica di Ambito di rischio**.

2. CHE COSA E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l'indicazione **dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo**.

La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato ed è **operante entro i Massimali riportati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie, della Franchigia frontale, della Franchigia relativa e dei Limiti di indennizzo** concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.

Art. 2.1 - Cosa assicuriamo

La copertura assicurativa tiene indenne l'Assicurato, come identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione a quanto disciplinato dagli articoli 2.2 "Le garanzie base" e seguenti e 2.3 "Le garanzie aggiuntive" e seguenti e 2.4 "Le garanzie aggiuntive specifiche". La copertura vale anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.

Art. 2.2 - Le garanzie base

In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.2.1 - Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'Attività dichiarata, indicata nella Scheda di Polizza.

La copertura comprende la responsabilità civile derivante:

- dalla conduzione, su tutto il territorio nazionale, dei fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione, **che costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;**
- dai danni da spargimento d'acqua inerenti la conduzione e non derivanti da rotture di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- dai lavori di manutenzione ordinaria dei sopra citati fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione. Inoltre, per la committenza dei lavori di ordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, eseguiti in conformità al decreto stesso, la garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Sono comprese nella copertura assicurativa anche tutte le Attività accessorie, complementari e collaterali, così come definite nel Glossario e disciplinate alla lettera l) Attività accessorie, complementari, collaterali del presente articolo.

La copertura si estende, inoltre, a:

a) Dolo dei Prestatori di lavoro

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato per i danni dolosamente causati a terzi dalle persone delle quali lo stesso debba rispondere.

b) Responsabilità personale dei Prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata

La copertura comprende anche la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro per i danni involontariamente causati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi i Prestatori di lavoro stessi e/o la Manodopera distaccata, **limitatamente ai danni da essi subiti - escluse le malattie professionali** - per morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

In caso di Sinistro, qualora sussista corresponsabilità tra Prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata, il Massimale assicurato costituirà il limite di indennizzo per Periodo di assicurazione e si intende unico per tutti i corresponsabili.

c) Committenza auto

La copertura vale anche, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per i danni causati a terzi dai Prestatori di lavoro e/o dalla Manodopera distaccata, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti. La garanzia comprende anche i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate, qualora il trasporto di persone sia consentito dalla legge.

La garanzia vale purché le autovetture, i motocicli, i ciclomotori e i natanti non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) o al R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) ovvero a lui locati.

La presente garanzia si intende prestata a "secondo rischio", e cioè in eccedenza ai massimali garantiti dalla polizza principale di responsabilità civile obbligatoria RC Auto, e fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile obbligatoria RC Auto, pur essendo regolarmente in essere, non copra il Sinistro, la presente garanzia opera a "primo rischio" nei termini ed alle condizioni previste dalla presente copertura.

d) Danni da lavoro svolto presso terzi

La copertura vale anche per i danni derivanti dallo svolgimento dell'Attività dichiarata, qualora sia svolta presso terzi.

e) Azioni di rivalsa INPS

La copertura vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 222/1984 e successive modifiche e integrazioni; **sono escluse le azioni di regresso e di surroga esperite da enti diversi.**

f) Danni da prodotti somministrati o venduti

La copertura comprende i danni da smercio causati dai prodotti somministrati o venduti entro un anno dalla consegna e, comunque, **entro il periodo di validità della copertura.**

Per i soli generi alimentari ed i prodotti galenici di produzione propria, somministrati o venduti anche presso terzi, la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Condizioni di assicurazione

Per i prodotti alimentari la garanzia è **operante a condizione che** l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D.Lgs. 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

g) Danni a cose di terzi in consegna e custodia

A parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi **per tutte le garanzie** lettera l), la copertura comprende i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e che, pertanto, custodisca ai sensi e per gli effetti dell'art. 1177 codice civile, compresi i veicoli, cicli e motocicli dei Prestatori di lavoro e/ o della Manodopera distaccata.

Qualora l'Assicurato svolga una delle seguenti attività:

- commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli;
- gommista, autolavaggio, autorimessa e garage;

sono, inoltre, compresi i danni ai veicoli, cicli e motocicli fatta eccezione per l'Oggetto di lavorazione; quest'ultima limitazione non si applicherà ai veicoli danneggiati a seguito di caduta dal ponte di sollevamento.

h) Le attività edili

Nel caso in cui l'Assicurato operi nel campo dell'"Edilizia" e a parziale deroga di quanto disciplinato dagli articoli 3.1 - "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**" lettera c) e 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettere g) e j), la copertura assicurativa è estesa:

- ai danni causati da opere dopo l'ultimazione dei lavori non oltre 30 giorni da quando stesse siano accessibili all'uso ed aperte al pubblico. Per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parzialmente individuabili, si terrà conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considererà compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano;
- alla detenzione o impiego autorizzato di esplosivi. I danni alle coltivazioni, ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere sono compresi **qualora si verifichino oltre il raggio di 100 metri dal fornello di mina;**
- ai danni derivanti da furto, dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, causati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi per compiere l'azione delittuosa.

i) Attività accessorie, complementari, collaterali

A maggior dettaglio di quanto definito nel Glossario, si precisa che qualora per lo svolgimento delle Attività accessorie, complementari, collaterali vengano utilizzati veicoli a motore e/o dispositivi meccanici sono compresi in garanzia i danni ai mezzi di trasporto di terzi, verificatisi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni. Restano, comunque, **esclusi i danni dovuti a Incendio, Furto, eventi atmosferici, atti vandalici, mancata rispondenza d'uso.**

Art. 2.2.2 - Responsabilità civile per danni da incendio (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

Questa garanzia comprende i danni a cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, nell'ambito del fabbricato o dei locali nei quali si svolge l'Attività dichiarata.

La copertura è estesa a:

a) Danni da incendio presso terzi causato da cose dell'Assicurato

Sono coperti i danni a cose altrui causati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, avvenuti presso terzi.

Art. 2.2.3 - Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top")

Nel caso in cui l'Assicurato sia proprietario del fabbricato/i o dei locali in cui si svolge l'attività, la copertura assicurativa comprende la responsabilità civile derivante:

- dalla proprietà, su tutto il territorio nazionale, dei fabbricati o dei locali riferiti all'Ubicazione **che costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'Attività dichiarata;**
- dai danni da spargimento d'acqua conseguente esclusivamente a rotture accidentali di tubazioni e condutture e da rigurgito di fognature;
- dai lavori di manutenzione ordinaria dei suddetti fabbricati o locali riferiti all'Ubicazione;
- dalla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, eseguiti in conformità al decreto stesso. La garanzia si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, **purché dall'evento siano derivati in capo alle stesse la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.** Si precisa, che la copertura della committenza per i lavori di straordinaria manutenzione è prestata a parziale deroga di quanto disciplinato all'art. 4.1 "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera h).

La responsabilità civile della proprietà del fabbricato si intende operante per:

- l'Assicurato;
- eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato sia affittuario del fabbricato/i o dei locali in cui si svolge l'attività e a parziale deroga di quanto disciplinato dall'art. 3.1 - "Rischi esclusi per tutte le garanzie" al punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia, sono coperti i danni da incendio, esplosione, implosione e scoppio causati al suddetto fabbricato o locali presi in affitto.

Art. 2.2.4 - Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro (*Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top"*)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni subiti dai Prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a **condizione che l'Assicurato sia in regola**, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. La copertura vale anche se i danni sono causati direttamente o indirettamente da Evento Cyber.

La garanzia è prestata anche per gli infortuni subiti dalla Manodopera distaccata.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di inoperatività della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave** dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

La garanzia è prestata con l'**applicazione della Franchigia relativa** indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto liquidato da tale istituto all'infortunato o i suoi aventi causa, l'Impresa risponderà nel limite del Massimale indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.2.5 - Responsabilità civile per malattie professionali (*Valido per la Soluzione "Top"*)

A parziale deroga di quanto disciplinato all'art. 4.2. - "Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro**" lettera a), la copertura vale per le malattie professionali riconosciute dall'INAIL ed è operante a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di inizio dell'operatività della presente garanzia.

In espressa deroga a quanto disposto dall'art. 1917 codice civile, la copertura vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione, a condizione che il comportamento colposo si sia verificato durante il predetto periodo o comunque non prima dei 2 anni antecedenti la data di efficacia della presente copertura.

Tale estensione vale **a condizione che l'Assicurato non abbia ricevuto, prima della sottoscrizione della presente copertura, alcuna richiesta di risarcimento e/o non sia a conoscenza di circostanze che possano dar luogo a richieste di risarcimento.**

Fermo quanto precisato ai capoversi precedenti, la copertura assicurativa è altresì estesa alle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla data di cessazione della stessa, purché le malattie professionali si siano manifestate entro i sei mesi successivi alla cessazione della copertura o del rapporto di lavoro, se antecedente a tale data.

Qualora i suddetti comportamenti colposi si protraggano nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Il Massimale della garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro" rappresenta la massima esposizione dell'Impresa per più sinistri anche se riferibili a tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.

Si precisa inoltre che nel caso in cui la presente copertura:

- a) sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio;
- b) realizzi comunque, senza soluzione di continuità, la prosecuzione assicurativa in caso di polizza stipulata con altra compagnia per il medesimo rischio;

si applicheranno, per entrambi i casi, le condizioni della presente copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante la validità della stessa, conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza precedente, così come definita ai punti a) e b).

Nell'ipotesi di cui alla suddetta lettera b), si precisa inoltre che l'Assicurato dovrà fornire prova certa dell'esistenza e della regolarità amministrativa della copertura di provenienza, stipulata con altra compagnia per il medesimo rischio; in difetto, questa estensione di garanzia deve intendersi non operante.

L'Impresa ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle aziende dell'Assicurato, per le quali **lo stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.**

Art. 2.3 - Le garanzie aggiuntive (*Selezionabili per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo e sono operanti solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.3.1 - Responsabilità civile per i danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi

A parziale deroga dell'art. 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera m), la copertura è estesa ai danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali purché esclusivamente conseguenti a Sinistro indennizzabile.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.3.2 - Responsabilità civile per i danni alle cose di terzi movimentate

A parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi **per tutte le garanzie** lettera m) e lettera j), la copertura è estesa ai danni subiti dalle cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito dell'azienda assicurata o presso terzi.

Nel caso in cui l'Assicurato svolga una delle seguenti attività:

- commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli;
- gommista, autolavaggio, autorimessa e garage;

a parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi **per tutte le garanzie**" punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia, la copertura assicurativa è estesa ai danni dovuti da spostamento di veicoli, per la sola parte riguardante il veicolo oggetto dello spostamento.

Art. 2.3.3 - Responsabilità civile per i danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera c) la copertura vale per i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite **esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture**.

Sono in ogni caso esclusi i danni a terzi che, pur derivando da una rottura accidentale di impianti o condutture, siano conseguenza di un rilascio graduale nel tempo della sostanza inquinante.

Art. 2.4 - Le garanzie aggiuntive specifiche (*Selezionabile per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top"*)

Le seguenti garanzie aggiuntive specifiche possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo in relazione alle attività per le quali sono espressamente concedibili e sono operanti solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 2.4.1 - Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia

A parziale deroga dell'art. 3.1 "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera l) e art. 4.1- "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera g) la copertura è estesa alla responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli articoli 1783 e seguenti del codice civile, per danni derivanti da furto, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, consegnate e non consegnate all'Assicurato.

Art. 2.4.2 - Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori

A parziale deroga dell'art.3.1 "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera c), e art. 4.1- "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera i) la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore di impianti o cose - anche non installati dall'Assicurato stesso - per danni causati a terzi dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.

Tale garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità della copertura assicurativa e comunque **non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio**, successivo alla consegna dei lavori al committente.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della stessa.

Se la copertura è prestata per le attività di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46 del 5 marzo 1990) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, la stessa è **operativa purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto medesimo**.

Per i danni a persone è operante il Massimale assicurato relativo alla garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività.

Art. 2.4.3 - Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli

A parziale deroga dell' art. 4.1- "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera i), la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di veicoli e/o gommista di cui alla Legge n. 122 del 5 febbraio 1992 e successive/modifiche e/o integrazioni, per danni causati a terzi dai veicoli a motore, riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici.

Tale garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio successivo alla riconsegna del veicolo.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a

Condizioni di assicurazione

comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della stessa.

La garanzia vale esclusivamente per:

- i danni fisici subiti dal conducente del veicolo;
- l'eventuale rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato dal proprietario o conducente del veicolo o dall'assicuratore che ha pagato il danno ai sensi dell'art. 2054 del codice civile e per effetto della legge sull'assicurazione obbligatoria RC Auto;
- i danni riportati dal veicolo, fatta eccezione per l'Oggetto di lavorazione.

Art. 2.4.3 Bis - Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura

A parziale deroga dell'art. 4.1- "Limiti di copertura validi per tutte le garanzie" lettera i), la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di manutentore/riparatore di cicli e acceleratori di andatura, per danni causati a terzi, persone e/o cose, da tali mezzi, riparati, revisionati, sottoposti a manutenzione, nonché i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di ruote/pneumatici.

Tale garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio successivo alla riconsegna del mezzo.

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della stessa.

La garanzia vale anche per:

- i danni fisici subiti dal conducente del mezzo;
- i danni fisici subiti dal terzo trasportato, unicamente nei casi in cui tali mezzi siano abilitati, in base alle normative vigenti, al trasporto di persone;
- i danni riportati dal mezzo, fatta eccezione per l'Oggetto di lavorazione.

Art. 2.4.4 - Responsabilità civile per i danni ai veicoli in prova e collaudo

Ad integrazione dell'art. 2.2.1 - "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" punto G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia la copertura è estesa ai danni subiti dai veicoli dei clienti, durante la circolazione per prova e collaudo anche al di fuori dell'ambito dell'officina.

La copertura **non opera per i danni alle parti dei veicoli che siano state oggetto specifico della prestazione contrattuale eseguita dall'Assicurato**, prima dell'effettuazione della prova e collaudo.

Tale garanzia è valida **a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro, e/o Manodopera distaccata, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.**

Art. 2.4.5 - Responsabilità civile per i danni ai veicoli in lavaggio

A parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera j) e punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia, relativamente ai veicoli di terzi, la copertura vale per i danni conseguenti a lavaggio e/o pulitura dei veicoli che l'Assicurato abbia in consegna e custodia.

Art. 2.4.5Bis - Responsabilità civile per i danni da errata erogazione del carburante

A parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera j) e punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia, relativamente ai veicoli di terzi, la copertura è estesa ai danni subiti dagli stessi, conseguenti a errata erogazione del carburante durante il rifornimento.

Art. 2.4.6 - Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale

A parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera m), la copertura è estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli, la garanzia è operante per i danni subiti da veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Art. 2.4.7 - Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario

A parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera j) punto 2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia, relativamente ai capi di vestiario di terzi, sono compresi i danni conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura dei capi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia.

Art. 2.4.8 - Responsabilità civile per i danni a condutture ed impianti sottotraccia e/o sotterranei

A parziale deroga dell'art. 4.1 - "Limiti di copertura validi per **tutte le garanzie**" lettera p), la copertura comprende i danni a condutture e/o impianti sottotraccia e/o sotterranei.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.4.9 - Responsabilità civile per i danni da cedimento e/o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 4.1 - "Limiti di copertura validi **per tutte le garanzie**" lettera n), la copertura assicurativa comprende i danni a cose dovuti a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Art. 2.4.10 - Responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e riinterro successivi alla consegna dei lavori

In deroga all'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera g), la copertura assicurativa comprende i danni a cose causati da lavori di scavo, sterro e riinterro.

La garanzia è prestata per lavori eseguiti e danni manifestatisi durante il periodo di validità della copertura assicurativa e **comunque non oltre il periodo di copertura indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, successivo alla consegna dei lavori al committente.**

Entro tale periodo sono compresi gli eventuali danni in superficie imputabili ad assestamento e vibrazioni del terreno, **esclusivamente se causati dai suddetti lavori di scavo, sterro e riinterro.**

Nell'eventualità in cui la presente copertura assicurativa sostituisca, senza soluzione di continuità, altra emessa dall'Impresa per lo stesso rischio (di seguito "Polizza sostituita"), per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, si applicheranno, in ogni caso, le condizioni della stessa.

Art. 2.4.11 - Responsabilità civile per i danni causati a terzi da subappaltatori

A parziale deroga dell'art. 3.1 - "Rischi esclusi per **tutte le garanzie**" lettera d) e premesso che l'Assicurato ha subappaltato parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale del fatturato annuo indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio - la copertura assicurativa comprende la responsabilità che ricade sull'Assicurato, per i danni causati a terzi da subappaltatori e/o da prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile) mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

Art. 2.4.12 - Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi

A parziale deroga dell'art. 3.2 "Persone non considerate terzi" lettera d) sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, **con esclusione delle malattie professionali**, anche i subappaltatori e prestatori d'opere e servizi (art. 2222 del codice civile) ed i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.**

3 - CHE COSA NON E' ASSICURATO

In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose e persone escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.

Art. 3.1 - Rischi esclusi **per tutte le garanzie** (Valido per le Soluzioni "Essential", "Plus", "Premium" o "Top")

Ad eccezione della garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro" per la quale valgono le specifiche esclusioni di cui all'art. 4.2 "Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro**", la **copertura assicurativa non è operante in relazione a:**

- a) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) prodotti e/o cose in genere dopo la loro messa in circolazione e/o vizio originario dei prodotti;
- c) opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- d) ditte subappaltatrici per lavori ceduti in subappalto dall'Assicurato;
- e) attività off-shore e rigs;
- f) rischi aeronautici di qualsiasi tipo nonché quelli subiti da aeromobili;
- g) danni da vibrazioni o assestamenti del terreno;
- h) danni alle opere in costruzione limitatamente alle attività edili;

Sono inoltre esclusi i danni alle cose altrui:

- i) derivanti da attività svolte presso terzi che si trovino in Ambito lavori e che, per volume e peso, possono essere rimosse senza particolari difficoltà, fatta eccezione per le attività complementari ed accessorie all'Attività dichiarata, comprese operazioni di carico e scarico, approvvigionamento, consegna, prelievo e rifornimento;
- j) Oggetto di lavorazione;
- k) dopo la consegna, e relative spese di riparazione o sostituzione e conseguenti a mancato uso o disponibilità;
- l) che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o consegnate all'Assicurato e di cui questi debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 e seguenti del codice civile ;
- m) trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate;
- n) punitivi di qualsiasi natura.

Condizioni di assicurazione

Per le seguenti voci della garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività valgono, inoltre, **le esclusioni che seguono:**

1. F) Danni da prodotti somministrati o venduti

Sono esclusi i danni:

- derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato;
- riconducibili a modifiche attuate intenzionalmente dal venditore/distributore sul prodotto.

2. G) Danni a cose di terzi in consegna e custodia

Sono esclusi i danni:

- da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata rispondenza d'uso;
- alle cose che costituiscono strumento di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione anche finanziaria;
- ai capi di vestiario sottoposti a lavorazione e/o puliture di qualsiasi genere;
- a valori, preziosi, beni ed effetti personali dei Prestatori di lavoro e/ o Manodopera distaccata e dei clienti.

Qualora l'Assicurato operi nel campo del "Commercio di veicoli, carburanti e lubrificanti o manutenzione di veicoli" **sono, inoltre, esclusi i danni dovuti a:**

- lavaggio e/o pulitura di veicoli;
- errata erogazione a veicoli sotto rifornimento;
- spostamento di veicoli **limitatamente ai danni al veicolo spostato;**
- vizio del prodotto relativamente ai carburanti.

Art. 3.2 - Persone non considerate terzi (*Valido per tutte le garanzie ad eccezione della garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro e della garanzia Estensione alla responsabilità civile per infortuni subiti da subappaltatori o da altri prestatori di opere e servizi limitatamente al punto d)*)

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato. Non è inoltre considerato terzo, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo e le società che risultino controllanti, controllate o collegate alla società Assicurata o Contraente, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché gli amministratori delle medesime;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'Attività dichiarata, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 del codice civile).

Sono tuttavia considerati terzi:

- i titolari e i dipendenti di imprese di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipano alle operazioni di carico e scarico nel contesto dell'Attività dichiarata;
- a parziale deroga di quanto precisato alla lettera d), i professionisti e i prestatori d'opera o di servizi che non svolgono l'Attività dichiarata ma che, **nell'esercizio delle loro specifiche funzioni**, possano occasionalmente svolgere delle attività manuali inerenti la stessa;
- **limitatamente alle sole lesioni personali**, i soggetti di cui alla lettera a) che **sulla base di un rapporto contrattuale in regola con le normative vigenti**, svolgano la propria attività professionale intellettuale o di prestazione d'opera o di servizi, diversa dall'Attività dichiarata, in favore dell'Assicurato.

Art. 3.3 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per malattie professionali

In relazione alla presente garanzia la copertura non vale:

- per quei soggetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della copertura o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente a tale data;
- per le malattie riconducibili a pratiche di mobbing o bossing;
- per i Prestatori di lavoro non assunti a tempo indeterminato;
- per la Manodopera distaccata;
- per la silicosi e le malattie professionali derivanti da asbesto e campi elettromagnetici;
- per le malattie professionali conseguenti alla:
 - 1) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;

Condizioni di assicurazione

2) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

Le esclusioni di cui ai punti 1) e 2) non valgono per i danni verificatisi successivamente all'adozione da parte dell'Assicurato di accorgimenti risolutivi, idonei in rapporto alle circostanze.

Art. 3.4 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni alle cose di terzi movimentate in relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per i danni:

- a) alle cose trasportate;
- b) rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- c) subiti da veicoli o natanti durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Art. 3.5 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni alle cose prese in custodia

In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per:

- denaro;
- titoli di credito;
- carte valori;
- preziosi;
- veicoli a motore e natanti e quanto in essi contenuto.

Art. 3.6 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni da posa in opera e manutenzione successivi alla consegna dei lavori

In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per i danni:

- ad impianti, attrezzature, cose installate, riparate o mantenute Oggetto di lavorazione e qualsiasi eventuale spesa inerente la sostituzione o la riparazione delle stesse;
- da vizio o difetto originario dei prodotti usati nella lavorazione da chiunque siano stati fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale gli impianti o le cose sono destinati;
- da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
- relativi allo svolgimento di attività di riparazione di cicli, acceleratori di andatura, veicoli e natanti;
- concernenti attività edili.

Art. 3.7 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni ai veicoli in caso di soccorso stradale

In relazione alla presente garanzia la copertura non è operante per i danni alle cose che si trovano all'interno dei veicoli soccorsi.

Art. 3.8 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni ai capi di vestiario

In relazione alla presente garanzia la copertura non è operante per i danni a:

- capi di vestiario/tessuti in pelle;
- capi di vestiario/tessuti in pelliccia.

Art. 3.9 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per i danni da scavo, sterro e rinterro successivi alla consegna dei lavori

In relazione alla presente garanzia la copertura non è operante per i danni a:

- a condutture e/o impianti sotterranei in genere;
- alle opere stesse.

Art. 3.10 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità civile per danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli

In relazione alla presente garanzia la copertura non è operante per i danni causati a terzi dai seguenti dispositivi di mobilità sottoposti a riparazione, revisione, manutenzione:

- cicli;
- acceleratori di andatura

4. LIMITI DI COPERTURA

In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.

La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie

Ad eccezione della garanzia "Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro" per la quale valgono le specifiche esclusioni di cui all'art. 4.2 "Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro**", la **copertura assicurativa non è operante in relazione a:**

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- b) rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile;
- c) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- d) umidità, stitillididio, infiltrazioni e insalubrità dei locali, fatto salvo quanto disciplinato in tema di danni da spargimento d'acqua agli articoli 2.2.1 "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività" e 2.2.3 Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto";
- e) proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- f) proprietà e uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- g) furto;
- h) lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione del caso in cui, limitatamente alla garanzia di cui all'art. 2.2.1 "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", l'Assicurato operi nel campo dell'"Edilizia";
- i) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- j) detenzione e impiego di esplosivi;
- k) smarrimento ed errata consegna;
- l) utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono;
- m) interruzione e sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali;
- n) da cedimento e franamento del terreno;
- o) ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente:
 - all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
 - all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

Sono inoltre esclusi i danni:

- p) causati alle condutture e/o agli impianti sotterranei/sottotraccia in genere nonché tutti quelli da essi conseguenti di natura patrimoniale;
- q) derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento. L'esclusione non si applica qualora gli eventi dannosi siano frutto di comportamenti insiti nelle modalità di esecuzione dell'Attività dichiarata non altrimenti evitabili.

Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro** (Valido per le Soluzioni "Premium" o "Top")

In relazione alla presente garanzia è esclusa la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni ascrivibili, in tutto od in parte, direttamente o indirettamente:

- a) alle malattie professionali che colpiscono i propri Prestatori di lavoro;
- b) all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- c) all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- d) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- e) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 4.3 - Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna dei veicoli.**

In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per i danni:

- subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro, dalla Manodopera distaccata e comunque dalle persone indicate nell'art. 3.2 - "Persone non considerate terzi";
- da mancato uso o disponibilità del veicolo a motore;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- inerenti biciclette, monopattini e acceleratori di andatura in genere.

Condizioni di assicurazione

Art. 4.3bis - Limiti di copertura della garanzia **Responsabilità civile per i danni da manutenzione e riparazione successivi alla riconsegna di biciclette, monopattini e altri acceleratori di andatura**

In relazione alla presente garanzia, la copertura non è operante per i danni:

- subiti dall'Assicurato, dai suoi Prestatori di lavoro, dalla Manodopera distaccata e comunque dalle persone indicate nell'art. 3.2 - "Persone non considerate terzi";
- da mancato uso o disponibilità del mezzo;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- inerenti veicoli diversi da biciclette, monopattini e acceleratori di andatura in genere.

5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA

Art. 5.1 - Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività

La copertura assicurativa vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, **con esclusione dei sinistri verificatisi sul territorio degli Stati Uniti d'America e del Canada**, salvo il caso di partecipazione a fiere/mostre/mercati/esposizioni, compreso il montaggio/smontaggio di stand e viaggi di affari. Al ricorrere di tali ultime circostanze la copertura vale anche per i danni verificatisi negli Stati Uniti d'America e in Canada.

Relativamente alla voce di garanzia C) COMMITTENZA AUTO la stessa vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 5.2 - Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto

La copertura assicurativa vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 5.3 - Validità territoriale della garanzia Responsabilità civile per infortuni dei prestatori di lavoro

La copertura assicurativa vale per il mondo intero.

6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle Parti al verificarsi di un sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro e i tempi di adempimento o liquidazione.

Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del "Regolamento Ultra", richiamato all'art. 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza di una edizione successiva alla presente.

Art. 6.1 - Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è **tenuto** ad avvisare:

- **l'Impresa** telefonando al numero verde 800.88.55.00 (per chiamate dall'estero: +39 02.89.040.764) o accedendo alla propria Area Clienti all'interno del sito www.allianzviva.it,
- o, alternativamente,

- **il proprio intermediario assicurativo**

entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l'ora e le circostanze dell'evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa.

L'inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato **sono tenuti altresì a:**

- **informare** immediatamente l'Impresa delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L'Impresa ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell'Impresa.

Art. 6.2 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza

L'Impresa assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando qualora occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, **in base a quanto previsto dall'art. 1917 codice civile.**

L'Impresa **non riconosce le spese** sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici se non siano da essa designati e **non risponde** di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve **darne avviso**, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all'Impresa, la stessa provvede al pagamento dell'Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, **al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie**.

Art. 6.4 - Regola proporzionale garanzia Responsabilità civile per i danni causati a terzi da subappaltatori *(valido se selezionata la garanzia aggiuntiva specifica)*

In relazione alla presente garanzia aggiuntiva specifica, **qualora** in caso di Sinistro si dovesse constatare che **la percentuale di fatturato ceduta eccede il valore massimo indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, l'Impresa risponde del danno in proporzione pari al rapporto esistente tra:**

- il Premio calcolato per la percentuale indicata nella suddetta Scheda;
- il Premio calcolato per la percentuale accertata al momento del Sinistro.

7. PREMIO

Art. 7.1 - Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio *(Valido in caso di rilevazione manuale del numero degli Addetti)*

Il Premio è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero degli Addetti che prestano l'Attività dichiarata, convenuto sulla base della dichiarazione del Contraente ed indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Si precisa che, ai fini della dichiarazione suddetta, il Contraente deve tenere conto del numero massimo di Addetti impiegati nel Periodo di assicurazione; senza tenere conto, però, del numero delle seguenti tipologie di Addetti:

- addetti con contratto di prestazione occasionale, ai sensi della Legge 96/2017 e successive modifiche e/o integrazioni;
- stagisti;
- borsisti;
- corsisti;
- tirocinanti;
- lavoratori somministrati;
- Manodopera distaccata.

Tali figure, pur non rilevando ai fini della determinazione del Premio, rientrano nella definizione di Addetti, Prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata sono, perciò, da ritenersi in copertura.

Il Premio viene anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio.

Entro 90 giorni dal termine del Periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa la variazione, a consuntivo, del numero di Addetti intercorsa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati, l'Impresa può concedere un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso inutilmente il quale può procedere alla risoluzione della copertura, con preavviso di almeno 15 giorni.

Eventuali Addetti in più rispetto al dato comunicato al momento della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in garanzia e la differenza attiva del Premio verrà corrisposta in sede di regolazione dello stesso.

L'impresa, ricevuta la comunicazione del numero degli Addetti a consuntivo, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il Premio di regolazione viene determinato secondo quanto riportato nella "Tabella delle variazioni di premio per Addetti" riportata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

DIFFERENZA ATTIVA

Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli Addetti risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

DIFFERENZA PASSIVA

Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli Addetti risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

Condizioni di assicurazione

Art. 7.2 - Calcolo, anticipazione e regolazione del Premio (*Valido in caso di rilevazione automatica del numero degli Addetti*)

Premesso che:

- il Premio è calcolato, in tutto o in parte, sulla base del numero degli Addetti che prestano l'Attività dichiarata;
- il numero degli Addetti è acquisito automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata ed è calcolato sulla media delle quattro rilevazioni trimestrali che precedono l'ultima disponibile alla data di consultazione;
- nel numero degli Addetti, ai soli fini della determinazione del Premio, non sono conteggiate le seguenti tipologie di Addetti:
 - addetti con contratto di prestazione occasionale, ai sensi della Legge 96/2017 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - stagisti;
 - borsisti;
 - corsisti;
 - tirocinanti;
 - lavoratori somministrati;
 - Manodopera distaccata.

Tali figure, pur non rilevando ai fini della determinazione del Premio, rientrano nella definizione di Addetti, Prestatori di lavoro e/o Manodopera distaccata e sono, perciò, da ritenersi in copertura.

Il Premio viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di assicurazione, quale acconto di Premio in base al numero degli Addetti. Qualora il numero degli Addetti vari, il Contraente non avrà alcun obbligo di comunicazione all'Impresa. Eventuali **Addetti in più** rispetto al dato rilevato al momento della sottoscrizione del contratto, saranno considerati in garanzia e **la differenza attiva del Premio verrà corrisposta in sede di regolazione premio**;
- regolato, entro i limiti indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, alla fine di ciascun Periodo di assicurazione in base all'ammontare del numero degli Addetti aggiornato automaticamente mediante interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata come sopra descritto.

La regolazione del Premio avviene secondo le seguenti modalità:

1. prima del termine del Periodo di assicurazione, l'Impresa effettuerà un'interrogazione telematica alla Camera di Commercio per il tramite di società privata specializzata per rilevare il numero degli Addetti aggiornato, come sopra descritto. Qualora l'interrogazione non dovesse restituire alcun risultato, l'Impresa si avvarrà del dato rilevato alla sottoscrizione del contratto;
2. l'Impresa una volta acquisito automaticamente il dato aggiornato del numero degli Addetti provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

L'Impresa, ricevuta la comunicazione del numero degli Addetti a consuntivo, provvede a determinare il Premio di regolazione e a comunicare al Contraente la differenza attiva o passiva rispetto al Premio anticipato in via provvisoria.

Il Premio di regolazione viene determinato secondo quanto riportato nella "Tabella delle variazioni di premio per Addetti" riportata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

DIFFERENZA ATTIVA

Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli Addetti risulti superiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza attiva), quest'ultimo deve versare all'Impresa il Premio di regolazione, aumentato delle imposte di legge, entro 90 giorni dalla scadenza del Periodo di assicurazione.

Se il Contraente non effettua il pagamento della differenza attiva dovuta, l'Impresa può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, in assenza del pagamento, l'Impresa ha facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del Premio non corrisposto.

DIFFERENZA PASSIVA

Qualora il Premio calcolato sulla base del numero aggiornato degli Addetti risulti inferiore al Premio anticipato in via provvisoria quale acconto di Premio dal Contraente (differenza passiva), l'Impresa deve restituire al Contraente il Premio di regolazione al netto delle imposte di legge.

Art. 7.3 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

È possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Condizioni di assicurazione

Il Premio può essere pagato tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Nel caso di **frazionamento mensile** il Premio assicurativo viene versato **esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito**, secondo le seguenti modalità:

- Procedura SDD

Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.

Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

- Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Il Premio è comprensivo delle imposte.

Art. 7.4 - Adeguamento automatico annuale (*Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio*)

Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e il **Premio**, previsti nella Scheda tecnica di ambito di rischio, **sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l' "indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all' "indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT). Se l'indice ISTAT non è disponibile, l'Impresa può utilizzare un indice equivalente** ma deve avvisare il Contraente.

Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di ambito di rischio.

Art. 7.5 - Riduzione di Premio per durata poliennale (*Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa*)

La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di contratto ma di durata annuale. Ferma la riduzione per poliennialità, si precisa che il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo "Adeguamento automatico annuale", qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

Art. 7.6 - Rimborso del Premio in caso di recesso per Sinistro

Nell'ipotesi in cui l'Impresa eserciti, qualora consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all'articolo 8.4 "Recesso in caso di Sinistro" l'Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.

8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO

Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (*Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile*)

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, la copertura assicurativa, a parziale deroga della disciplina dell'art. 1901 codice civile, resta sospesa a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza e riprende vigore dal giorno successivo a quello del pagamento**, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

Condizioni di assicurazione

Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio *(Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)*

La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio **se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno successivo a quello del pagamento.**

Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, **la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all'Impresa.**

Il Premio è dovuto per l'intera annualità e pertanto, **in caso di mancato pagamento di una singola mensilità**, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente **la copertura assicurativa resta sospesa:**

- a partire dal 31° giorno decorrente dalla scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- dal giorno seguente alla prima scadenza mensile successiva all'omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno successivo a quello in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; **dalla scadenza dell'annualità assicurativa il contratto dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal "Regolamento Ultra", richiamato all'articolo 1.2.**

Art. 8.2a - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.

Art. 8.2b - Tacito rinnovo *(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)*

La copertura assicurativa scade il giorno indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.

In **mancanza di disdetta** di una delle parti, **inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.**

Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di Premio per poliennalità di cui all'art. 1899 codice civile, al solo **Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.**

Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo *(Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)*

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 8.2a o 8.2b "Tacito rinnovo", la presente copertura assicurativa **non verrà tacitamente rinnovata** alla sua naturale scadenza e pertanto **cesserà alla sua naturale scadenza**, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall'art. 1901 codice civile.

Art. 8.4 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o di rifiuto dell'Indennizzo, **l'Impresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal "Regolamento Ultra", richiamato all'art. 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.** La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa all'Assicurato e al Contraente qualora quest'ultimo rientri fra i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera d-bis) di cui al D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualsivoglia altro atto dell'Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui a questo articolo.

Art. 8.5 - Diritto di ripensamento

Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.

Condizioni di assicurazione

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– **trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.**

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 9.2 - Altre coperture assicurative presso altri Assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono **comunicare per iscritto all'Impresa** l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.

Art. 9.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare **comunicazione scritta all'Impresa** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché** la stessa **cessazione della copertura assicurativa.**

Art. 9.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9.6 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna, dell'Area Economica Europea.

Art. 9.7 - Clausola broker (*Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza*)

La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.

Art. 9.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.

